



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana

VIA MAZZINI, 1 - 91100 TRAPANI
TEL. (0923) 805111 - FAX (0923) 873745
Codice Fiscale - P. IVA 02363280815

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva (SPEMP)
Via Amm. Staiti, 95 - Trapani -

☎ 0923-543011
📠 0923- 26363
✉ uocspemp@asptrapani.it

**Ai Dirigenti Scolastici per mezzo dell'USP
Ai MMG/PLS
Ai Referenti Distrettuali di Igiene Pubblica**

**E. p.c. Al Commissario Straordinario
Al Direttore Sanitario
Al Direttore U.O.C. SPEMP
Al Referente Aziendale USCA
Al Coordinatore USCAS**

Oggetto: Gestione dei casi COVID-19 positivi e dei relativi contatti scolastici

Al fine di uniformare ed esplicitare le procedure negli Istituti Scolastici del territorio dell'ASP di Trapani, vengono fornite le seguenti indicazioni sulla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ai sensi del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022.

SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDI

- **Fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 solamente da parte degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Sia per i bambini che per gli educatori, in caso di comparsa di sintomi (febbre, tosse, raffreddore, naso che cola, mal di gola, cefalea, vomito, diarrea, alterazione di odori e/o sapori) sarà obbligatorio effettuare un tampone molecolare o rapido (anche

autosomministrato a domicilio) da effettuare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il/i soggetto/i positivo/i. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo deve essere attestato tramite autocertificazione.

- **Da cinque a più casi** di positività nello stesso gruppo classe, verranno sospese per cinque giorni le attività didattiche e verrà disposta la quarantena per i bambini non adeguatamente immunizzati (che non sono vaccinati, che hanno eseguito una sola dose di vaccino, che hanno eseguito il ciclo di vaccinazione di base da più di 120 giorni e non hanno eseguito la dose "booster" o che sono guariti da più di 120 giorni). La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Gli alunni potranno essere riammessi a scuola dopo aver eseguito un tampone con esito negativo alla fine di tale periodo (con l'USCAS o privatamente; in questo caso non può essere accettato un tampone autosomministrato)

SCUOLE PRIMARIE

- **Fino a quattro casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età, fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Sia per i bambini che per gli educatori vige il principio dell'**autosorveglianza***.
- **Da cinque a più casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente:
 - per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o di essere guariti da COVID-19 da meno di 120 giorni o di avere effettuato la dose di richiamo (terza dose) o di avere idoneo certificato di esenzione alla vaccinazione, **l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Per questi alunni si applica il principio dell'**autosorveglianza***;
 - per gli altri alunni, non idoneamente immunizzati, si applica il regime di quarantena con la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni; tali alunni potranno essere riammessi a scuola dopo aver eseguito un tampone con esito negativo alla fine di tale periodo (con l'USCAS o privatamente; in questo caso non può essere accettato un tampone



autosomministrato) e hanno l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i successivi 5 giorni.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

- Con **un caso** di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti.
- Con **due o più casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente:
 - per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o di essere guariti da COVID-19 da meno di 120 giorni o di avere effettuato la dose di richiamo (terza dose) o di avere idoneo certificato di esenzione alla vaccinazione, **l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Per questi alunni si applica il principio dell'**autosorveglianza***;
 - per gli altri alunni, non idoneamente immunizzati, si applica il regime di quarantena con la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni; tali alunni potranno essere riammessi a scuola dopo aver eseguito un tampone con esito negativo alla fine di tale periodo (con l'USCAS o privatamente; in questo caso non può essere accettato un tampone autosomministrato) e hanno l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i successivi 5 giorni.

PERSONALE SCOLASTICO

Per il personale scolastico si applica il regime di **autosorveglianza***, eccetto che per i docenti non correttamente immunizzati (che non sono vaccinati, che hanno eseguito una sola dose di vaccino, che hanno eseguito il ciclo di vaccinazione di base da più di 120 giorni e non hanno eseguito la dose "booster" o che sono guariti da più di 120 giorni) che si trovino anche nella condizione di :

- non avere mantenuto i dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2



- non avere potuto mantenere il distanziamento di almeno 2 metri dagli alunni positivi

***autosorveglianza:** in caso di comparsa di sintomi (febbre, tosse, raffreddore, naso che cola, mal di gola, cefalea, vomito, diarrea, alterazione di odori e/o sapori) sarà obbligatorio effettuare un tampone molecolare o rapido (anche autosomministrato a domicilio) da effettuare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il/i soggetto positivo/i. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo deve essere attestato tramite autocertificazione.

Ulteriori indicazioni, vevolevoli per ogni ordine e grado:

- Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è da considerare il personale educativo e scolastico.
- La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla **sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, eseguito presso l'USCAS o in centri privati a ciò abilitati, giusta art.2, DL n. 229/2021. Non sarà, dunque, necessario esibire il certificato medico del pediatra/medico curante per il reintegro scolastico. Non è possibile accettare l'autocertificazione di tampone autosomministrato per i soggetti posti in quarantena, ma solo per quelli in regime di autosorveglianza.
- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- Si raccomanda la distanza di almeno 2 metri tra gli alunni delle primarie e delle secondarie durante la consumazione dei pasti.
- Per l'effettuazione dei tamponi di controllo, sia nel caso di comparsa di sintomi durante il periodo di autosorveglianza, che a fine del periodo di quarantena, gli alunni si potranno anche rivolgere presso centri privati convenzionati, muniti di regolare ricetta medica dematerializzata redatta dal proprio MMG/PLS.
- I Dirigenti Scolastici/Referenti Scolastici dovranno segnalare all'email dell'USCAS (uscas@asprapani.it) e contestualmente all'e-mail del Dipartimento di Prevenzione, secondo competenza territoriale come da **Tabella 1**, esclusivamente i casi per i quali è richiesto l'intervento dell'autorità sanitaria ASP (dal 5° caso per l'infanzia e le primarie, dal 2° caso per le secondarie) o per i casi di dubbia valutazione.



Nell'email di segnalazione è necessario:

1. specificare le date dei tamponi risultati positivi e l'ultimo giorno di presenza in aula dei soggetti positivi
 2. inserire il numero di telefono di un Referente o del Dirigente Scolastico per eventuale contatto telefonico
 3. allegare il file Excel, come da modello precedentemente utilizzato, con la lista degli studenti (solamente quelli per cui è prevista la quarantena e per i quali è richiesto il tampone per la riammissione a scuola)
- Gli alunni/operatori scolastici risultati positivi dovranno eseguire il tampone dopo 7 giorni se vaccinati con ciclo completo/booster nei 120 giorni precedenti o dopo 10 giorni in tutti gli altri casi (con **almeno 3 giorni di assenza sintomi, in qualsiasi caso**). Per la programmazione del tampone verranno contattati dal Dipartimento di Prevenzione. Tali soggetti possono, a loro scelta, rivolgersi anche a centri privati a ciò abilitati, seguendo l'iter procedurale previsto per lasciare il proprio domicilio (comunicazione dello spostamento all'email uocspemp@asptrapani.it e preventiva comunicazione della propria positività, anche per via telefonica, al laboratorio privato/farmacia). In alternativa, si potrà anche richiedere di potere effettuare il tampone con personale del laboratorio privato di fiducia presso il proprio domicilio.

Nel caso di alunni/operatori scolastici in isolamento domiciliare per positività al COVID-19, divenuti negativi dopo idoneo periodo di isolamento (7 o 10 giorni, come indicato nel precedente punto), che presentino **familiari conviventi ancora positivi**, si potrà consentire la riammissione immediata a scuola, previa esibizione del tampone negativo dell'alunno/operatore scolastico e del relativo green pass da guarigione. Nel caso in cui la famiglia e la scuola **di comune accordo** decidano di attivare ugualmente per tali studenti la DID, ciò sarà consentito.

- Per gli alunni/operatori scolastici che presentino un convivente COVID-19 positivo, si applicano le disposizioni di "CONTATTO STRETTO" della Circolare Ministeriale 9498 del 04/02/2022, ossia:
- a) coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o di essere guariti da COVID-19 da meno di 120 giorni o di avere effettuato la dose di richiamo (terza dose) NON è prevista la quarantena domiciliare ma solo il regime di autosorveglianza e potranno, dunque, frequentare le attività didattiche in presenza, con l'uso della mascherina FFP2 (i soggetti che non sono nelle condizioni di mantenere la mascherina FFP2 andranno in quarantena a prescindere dal loro stato vaccinale). Nel caso in cui la



famiglia e la scuola **di comune accordo** decidano di attivare ugualmente per tali studenti la DID, ciò sarà consentito.

b) coloro che non risultino vaccinati, o che siano vaccinati con una sola dose o con ciclo completo da più di 120 giorni o che siano guariti da COVID-19 da più di 120 giorni, devono permanere in quarantena domiciliare e possono essere riammessi a scuola dopo il periodo di quarantena, esibendo l'esito di un tampone negativo eseguito alla fine di tale periodo.

Tabella 1

Distretto di Alcamo	epidcastellammare@asptrapani.it
Distretto di Castelvetrano	igienepubblica.castelvetrano@asptrapani.it
Comune di Campobello	epidcampobello@asptrapani.it
Comune di Partanna	epidpartanna@asptrapani.it
Distretto di Marsala	epid.marsala@asptrapani.it
Distretto di Mazara del Vallo	epidmazara@asptrapani.it
Distretto di Pantelleria	epidpantelleria@asptrapani.it
Distretto di Trapani	scuolasicura@asptrapani.it

Il Referente Aziendale Medicina Scolastica e Covid/Scuole

Dott. Orazio Mistretta



Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Dott. Francesco Di Gregorio

